

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede in Rieti via del Terminillo 42, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, domiciliata per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche **ASL**)

E

Consorzio Per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, con sede in Rieti in via dell'elettronica, snc nella persona del Commissario Avv. Angelo Giovanni Ientile domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche **Consorzio**)

A seguire definite congiuntamente anche come “le Parti”

PREMESSO CHE:

- con decreto 19 giugno 2020, n. U00080 il Presidente della Regione Lazio - Commissario ad Acta per la Sanità, ha approvato il Documento Programmatico sugli investimenti straordinari per l'ammodernamento strutturale, tecnologico ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, nonché approvazione del Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67;
- lo stesso Piano prevede, altresì, che le nuove strutture sanitarie promuovano le tecnologie più rispettose dell'ambiente, i consumi sostenibili per l'ambiente, la bioedilizia, ed in generale una gestione del sistema più efficiente dal punto di vista ambientale;
- in coerenza a tali indirizzi la Regione Lazio ha inteso avviare un progressivo ammodernamento del proprio patrimonio ospedaliero a partire dalle strutture indicate nel sopra citato decreto commissariale, in ragione della sostituzione di immobili vetusti e/o in zone sismiche ad alto rischio;
- il decreto sancisce infine che la definizione dell'identità di un nuovo ospedale può rappresentare l'occasione per una riqualificazione del territorio favorendo, attraverso le politiche per lo sviluppo delle infrastrutture e di trasporto, l'efficientamento e la semplificazione delle reti socio-sanitarie nell'ottica di una relazione dinamica tra territorio e ospedale.

CONSIDERATO CHE:

- il succitato decreto commissariale ha definito la copertura finanziaria per la costruzione di nuovi Ospedali, anche a seguito dell'accoglimento della proposta di rimodulazione presentata al Ministero della Salute, attraverso l'utilizzo di nuovi fondi di cui alla Legge 67/88 previsti per la Regione Lazio nelle leggi di Bilancio, in coerenza con quanto definito della "Patto della Salute 2019-2021";
- il citato Patto della Salute 2019-2021, inoltre, impegna il Governo ad incrementare le risorse a disposizione per l'edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 67/88, nonché a velocizzare le procedure per la sottoscrizione degli accordi di programma e l'ammissione a finanziamento;

CONSIDERATO Altresì CHE:

- il Piano approvato ha definito, la programmazione del Nuovo Ospedale di Rieti in sostituzione dell'attuale Ospedale De Lellis con l'individuazione delle relative fonti derivanti dalla Legge 232/2016 art. 1 commi 602-603;
- l'Azienda sanitaria Locale di Rieti ha avviato una ricognizione delle aree disponibili su cui far sorgere il nuovo Ospedale, con preferenza di aree viciniori, anche al fine di rendere più sinergica ed agevole la fase di trasferimento dall'attuale Ospedale De Lellis una volta terminata la costruzione dello stesso;
- a tal fine risulta attualmente disponibile un'area idonea, nelle immediate adiacenze dell'Ospedale De Lellis, già destinata ad area per servizi sanitari e ricadente all'interno dell'agglomerato Industriale di Rieti e di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti;
- sull'area in oggetto, individuata al catasto urbano del Comune di Rieti Sezione Vazia ai numeri 60, 52, 74, 30, 67, 729, 728/p, 96/p, 32, 102, 761, 59, 119, 118, 739, 54, 740, 762, 55, 90, 693, 807, 808, 51, 91, 92, 125, 117, 69, 93, 694, 71, 50, 97, 72, 95, 93, 126, foglio 24, con specifica destinazione urbanistica a servizi sanitari occorre tuttavia svolgere una serie di valutazioni preliminari di natura urbanistica, geologica e tecnico/giuridica finalizzate alla redazione di uno specifico studio di fattibilità;
- per la redazione del suddetto studio di fattibilità, si ritiene necessario il coinvolgimento diretto, sin dalle prime fasi, della struttura del Consorzio Industriale, in ragione della specifica competenza e conoscenza sul piano regolatore consortile che insite sull'area in oggetto, nonché quanto alla capacità tecnico/giuridico finalizzata alla verifica circa la compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici, all'applicazione della normativa sugli espropri, agli

adempimenti tecnici per la redazione di un planovolumetrico ed infine alla verifica circa la necessità di varianti al piano regolatore consortile;

PRESO ATTO CHE

- per tutto quanto sopra addotto risulta evidente la sussistenza di un interesse comune tra Azienda Sanitaria di Rieti e Consorzio Industriale della Provincia di Rieti, con la necessità di disciplinare un accordo di collaborazione specifico;
- l'art.15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 (rubricato "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.
- il codice dei contratti, all'articolo 5, comma 6, sancisce il riconoscimento alle amministrazioni pubbliche di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione attività di interesse comune, ai sensi del succitato art. 15 L.241/1990, in un quadro normativo nazionale e comunitario, nonché giurisprudenziale pienamente consolidato.

VISTI

- La legge 27 dicembre 1978, n. 883 e s.m.i
- L'art.15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241
- L'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii
- La legge regionale 6 giugno 1994, n. 18;
- Il decreto 19 giugno 2020, n. U00080 del Presidente della Regione Lazio.
- La legge Regionale 29 Maggio 1997, n. 13

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, previa condivisione delle premesse, parte integrante e sostanziale dell'intesa, convengono e stabiliscono quanto segue:

Articolo 1

Finalità del protocollo

Il presente Protocollo di Intesa definisce le modalità di collaborazione istituzionale, amministrativa e tecnica finalizzate all'elaborazione, in forma condivisa e partecipata, dello studio di fattibilità ai sensi del comma 2 art. 14 del DPR 207/2010 per la realizzazione del nuovo Ospedale di Rieti.

Con il presente Protocollo, inoltre, le Parti intendono definire l'insieme delle attività programmatiche e progettuali da svolgere per il corretto inquadramento progettuale dell'opera secondo le linee di

indirizzo definite dal decreto del Presidente della Regione Lazio nella qualità di Commissario per la sanità della regione, n. U00080 del 19 giugno 2020 indicato in premessa, in coerenza tra gli standard generali di costruzione e le previsioni urbanistiche previste dal piano regolatore del Consorzio Industriale della Provincia di Rieti, della compatibilità con gli altri strumenti urbanistici locali e regionali, nonché per la piena compatibilità a tutta la normativa di settore.

Articolo 2

Impegni delle Parti

Per le finalità di cui all'articolo 1, la Asl di Rieti e il Consorzio Industriale, si impegnano ad assicurare la più ampia e reciproca collaborazione nello svolgimento delle attività previste nel presente accordo, anche in ordine alle rispettive competenze in materia che vedono la ASL di Rieti soggetto destinatario del Finanziamento e il Consorzio titolare del diritto sulle aree in conseguenza del vincolo preordinato all'esproprio imposto con il Piano Regolatore Consortile nonché competente allo svolgimento delle attività di natura istruttoria, tecnica ed urbanistica finalizzata all'acquisizione e messa a disposizione della stessa.

A tal fine, nella fase attuativa, le Parti, congiuntamente, sanciscono con il presente atto di porre in essere le attività di seguito specificate che verranno finalizzate nella produzione degli elaborati progettuali costituenti lo studio Studio di Fattibilità ai sensi del comma 2 art.14 del DPR 207/2010:

- Analisi degli elementi di definizione urbanistica, paesistica e ambientale dell'area;
- Analisi della fattibilità urbanistica, paesistica e ambientale;
- Analisi delle procedure attuative più idonee con la relativa tempistica;
- Analisi puntuale della localizzazione;
- Definizione preliminare dei requisiti dell'opera e dei collegamenti;
- Redazione di elaborati grafici di inquadramento paesistico e urbanistico - Planovolumetrico;
- Revisione del Parere ai sensi dell'art.13 L.64/74 e DGR 2649/99 sul PRC inerente il comparto;
- Analisi della stima sommaria dell'intervento;
- Redazione del cronoprogramma e relazioni logiche e temporali tra attività ed opere
- Procedure Amministrative propedeutiche all'approvazione del Piano Planovolumetrico ed alla successiva fase ablatoria;

Le Parti si impegnano a dare corso, per quanto previsto dalle norme e dalle rispettive competenze, all'esecuzione delle attività definite dal presente Protocollo sopra elencate in via descrittiva e non

esaustiva, con ulteriore riserva di specificazione delle stesse in appositi verbali ed atti aggiunti definiti in sede di Tavolo di coordinamento di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Modalità di Attuazione

Al fine di dare piena operatività a quanto definito e concordato con il Protocollo d'intesa, le Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo istituiscono uno specifico Tavolo Tecnico di Coordinamento per condividere le scelte tecniche, orientare i procedimenti e le rispettive azioni amministrative, con l'obiettivo, comune, di rimuovere ogni ostacolo che possa pregiudicare il raggiungimento delle finalità previste dall'intesa e garantire l'attuazione degli specifici impegni di cui all'art. 2 e nei successivi 30 gg. si procederà alla stesura di un cronoprogramma delle varie fasi operative.

Per l'attuazione del presente Protocollo di intesa, le Parti possono sottoscrivere ulteriori distinti accordi attuativi aggiuntivi al presente protocollo, aventi come oggetto talune azioni e progettualità ricomprese nelle finalità generali di cui all'articolo 1) ed in coerenza con gli impegni assunti dal presente accordo.

Art. 4

Referenti del Tavolo Tecnico

Il Tavolo Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 3 è composto da 4 componenti, due per ogni parte, così individuati:

- per la ASL di Rieti: il Direttore Generale e il Direttore della Struttura Complessa Tecnico-Patrimoniale, ovvero propri delegati;
- per Il Consorzio Industriale della Provincia di Rieti il Commissario Straordinario e il responsabile dell'Ufficio Tecnico, ovvero propri delegati.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di affiancare ai propri referenti, ulteriori figure tecniche, invitate di volta in volta a prendere parte ai lavori del Tavolo Tecnico di Coordinamento, dandone opportuna e preventiva comunicazione alle altre parti.

Articolo 5

Oneri e responsabilità delle parti

Ogni parte si impegna a sostenere gli oneri economici connessi alla partecipazione al Tavolo di coordinamento previsto dal presente Protocollo, derivanti dallo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in maniera autonoma.

Si impegnano altresì ad individuare i componenti di un gruppo di lavoro operativo tra i propri dipendenti e/o tra i collaboratori selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica. La scelta dei componenti del gruppo di lavoro operativo dovrà essere comunicata all'altra parte al fine del coordinamento delle competenze.

Restano a carico dell'ASL di Rieti tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle eventuali ulteriori attività tecniche ed operative svolte dal gruppo di lavoro messo a disposizione dal Consorzio Industriale ed attivato in virtù del presente accordo, che la stessa si impegna a rimborsare al costo.

Tali costi saranno anticipati dal Consorzio Industriale e conteggiati e rimborsati in relazione alle specifiche attività da svolgere, previa definizione puntuale tra le parti mediante appositi atti aggiuntivi al presente accordo.

Per gli elaborati progettuali costituenti lo studio di fattibilità, di cui al presente accordo, le parti sin d'ora stabiliscono di comune intesa, che il rimborso avverrà in base all'importo indicato nel quadro economico del progetto alla voce "studio di fattibilità" calcolato in base alle tariffe vigenti e trattandosi di accordo tra soggetti pubblici non sarà imputata e pertanto non applicata la voce relativa alle spese generali.

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dagli eventuali rapporti di lavoro e di collaborazione che venissero instaurati dall'altra parte nell'ambito delle attività effettuate in attuazione dell'accordo.

Articolo 6

Riservatezza

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo.

Ciascuna parte, previa autorizzazione delle altre, si impegna, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente protocollo d'intesa.

Articolo 7

Durata

Il presente Protocollo ha durata 24 mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Esso potrà essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata, senza nulla avere a pretendere l'una dall'altra.

Articolo 8

Revisioni ed integrazioni

Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.

Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravviverà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 9

Formalità fiscali

Il Protocollo d'Intesa, costante di n. OTTO facciate e dall'allegato 1, è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale, non comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati.

Il presente Atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 642.

Articolo 10

Controversie

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

Articolo 11

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- ASL di Rieti - PEC: asl.rieti@pec.it

Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Rieti - PEC:
info@pec.consorzioindustriale.com

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente da:

Per L'azienda Sanitaria Locale di Rieti

IL DIRETTORE GENERALE

D.ssa Marinella D'Innocenzo

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Per il consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Rieti

.....

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)